

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 luglio 2011, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

tra

SHARED SERVICE CENTER Srl, con l'assistenza di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle R.S.U.

*premesse che*

- con verbale di accordo sottoscritto in data 4 novembre 2010 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato convenuto, a valere per n. 2.343 unità, il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art.1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, con applicazione delle misure percentuali di riduzione dell'orario di lavoro e con le articolazioni di detta riduzione definite nell'intesa stipulata in data 29 ottobre 2010 presso la sede di Unindustria - Confindustria Roma;
- per meglio contemperare i tempi di lavoro con la collocazione in solidarietà e lo svolgimento dei processi formativi di riconversione e riqualificazione del personale interessato dai contratti di solidarietà, in un quadro organizzativo atto a garantire l'attuazione di processi operativi rispondenti alla più efficace ed efficiente gestione delle commesse, è stata ravvisata la necessità di procedere alla modificazione delle articolazioni della riduzione d'orario di cui al punto 6, lett. A) e B), del citato accordo del 29 ottobre 2010;

*tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue.*

- In sostituzione di quanto previsto nel punto 6, lett. A), dell'accordo del 29 ottobre 2010, la distribuzione della riduzione dell'orario di lavoro per il personale cui si applica la misura del 23,85% è così stabilita:

distribuzione della riduzione: una giornata intera di sospensione a settimana per tre settimane e due giornate intere consecutive nella restante settimana, per ogni arco di 4 settimane. In ciascuno degli ultimi due archi di quattro settimane utili a completare il biennio di solidarietà, saranno effettuate due giornate intere di sospensione.

Resta fermo quanto stabilito negli ultimi due capoversi di cui al punto 6, lett. A) dell'accordo sopra citato relativamente al personale *part time* con orario di lavoro pari o inferiore al 50% ed al personale con responsabilità di coordinamento formalmente individuato con disposizioni aziendali.

- In sostituzione di quanto previsto nel punto 6, lett. B), dell'accordo del 29 ottobre 2010, la

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

distribuzione della riduzione dell'orario di lavoro per il personale cui si applica la misura del 14,62% è così stabilita:

- distribuzione della riduzione: una giornata intera di sospensione a settimana per tre settimane per ciascun arco di 4 settimane, ed una giornata intera nell'ultimo di detti periodi quadrisettimanali. Nell'ambito del medesimo reparto, le sospensioni saranno ripartite in modo tale da garantire di norma la presenza in servizio di almeno il 75% dei lavoratori in forza.  
Resta fermo quanto stabilito negli ultimi tre capoversi di cui al punto 6, lett. B) dell'accordo sopra citato relativamente al personale *part time* con orario di lavoro pari o inferiore al 50%, al personale con responsabilità di coordinamento formalmente individuato con disposizioni aziendali ed al personale partecipante a turnazioni h24 in ambito *IT Service Operations*.

Le suddette nuove distribuzioni della riduzione avranno applicazione con decorrenza dal 22 agosto 2011 fino al termine biennale di applicazione dei contratti di solidarietà medesimi.

Tenuto conto di quanto convenuto nel punto 10 dell'intesa del 29 ottobre 2010 e negli specifici ulteriori accordi stipulati tra le parti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, 1° comma, del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, l'Azienda ricercherà la maggior coincidenza possibile tra giornate interessate da formazione e giornate di solidarietà, dando corso, a tal fine, ad una diversa articolazione delle giornate di solidarietà a valere per tutto il personale interessato, fermo restando il rispetto delle misure percentuali di riduzione stabilite nell'arco dei periodi temporali predefiniti.

Ferma restando la nuova articolazione della riduzione dell'orario di lavoro, le parti confermano i contenuti e i meccanismi di verifica previsti dagli accordi del 4 novembre e del 29 ottobre 2010.

Letto confermato e sottoscritto

p. la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

p. la SHARED SERVICE CENTER Srl

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. le R.S.U.

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials of the representatives mentioned in the text above.]*